

**Regolamentazione recante
“Modalità di organizzazione e funzionamento del
Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica
(Comstat)”(*)**

Art. 1

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato è composto dal Presidente dell’Istat, che lo presiede, e da quattordici componenti nominati secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010 n. 166 e dall’art. 9, commi 2, 3 e 4, dello Statuto ed ha durata quadriennale.
2. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati per più di due volte.

Art. 2

Sostituto del Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Comitato.

Art.3

Segreteria del Comitato

1. La Segreteria del Comitato svolge attività di supporto tecnico-organizzativo. Il Segretario, individuato dalle delibere organizzative di cui all’art. 14 del Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, si avvale della struttura di supporto tecnico-organizzativo appositamente costituita.

Art. 4

Modalità di dimissione o rinuncia dei componenti

1. Le eventuali dimissioni o rinunce all’incarico dei componenti del Comitato devono essere presentate al Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Delle dimissioni o rinunce è data comunicazione al Presidente dell’Istat e alla Segreteria del Comitato.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

Art. 5

Convocazione ordinaria

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente dell'Istat o le Amministrazioni e gli Enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Il Comitato può essere convocato anche su richiesta dei suoi componenti, in numero non inferiore ad otto.
2. Alle riunioni è invitato a partecipare il Direttore Generale dell'Istat.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Istat tramite la Segreteria.
4. La convocazione è trasmessa dalla Segreteria del Comitato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti, al Direttore Generale dell'Istat e al Presidente della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Cogis) almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
6. I documenti relativi agli argomenti che saranno discussi sono messi a disposizione dei componenti nella apposita area di condivisione dedicata al Comstat, in tempo utile per un loro esame.
7. I componenti del Comitato devono fornire l'indirizzo di posta elettronica dell'Ente di appartenenza, nonché l'indirizzo di posta elettronica personale utilizzato per servizio. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate alla Segreteria del Comitato.
8. I componenti del Comitato, ove ravvisino la necessità di integrare gli argomenti previsti nella riunione già fissata, possono richiedere al Presidente l'inserimento di ulteriori temi da discutere inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato a mezzo posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della riunione.
9. Per specifici oggetti di discussione, il Presidente può invitare a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti, anche su indicazione dei membri del Comitato, secondo la procedura di convocazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Convocazione per ratifica di provvedimenti di urgente necessità

1. Nel caso in cui il Presidente dell'Istat adotti i provvedimenti urgenti di cui all'art. 9, comma 9 dello Statuto, il Comitato è tempestivamente convocato, con un preavviso di almeno

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

due giorni, e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di urgenza.

2. I componenti del Comitato sono immediatamente informati dalla Segreteria relativamente ai provvedimenti adottati dal Presidente.
3. Eventuali osservazioni possono essere trasmesse alla stessa Segreteria che provvede contestualmente ad informarne l'Ufficio di Presidenza.
4. Nelle situazioni di necessità ed urgenza non differibili, la convocazione può essere inviata entro il termine di ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Art. 7

Validità delle riunioni

1. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la partecipazione della metà più uno di tutti i componenti effettivi (maggioranza assoluta). La verifica del numero legale viene effettuata dal Segretario del Comitato.
2. Se per una qualsiasi causa non viene raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, la seduta viene rinviata alla prima data utile.

Art. 8

Discussione e votazione

1. Formano oggetto di discussione e deliberazione le materie iscritte all'ordine del giorno. In caso d'urgenza possono essere inseriti all'ordine del giorno nuovi argomenti al punto varie ed eventuali.
2. Il Presidente dirige i lavori e proclama il risultato delle votazioni.
3. Hanno diritto al voto i componenti partecipanti alla riunione. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. I componenti e coloro che partecipano a qualsiasi titolo alle sedute sono tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle relative discussioni.

Art. 9

Approvazione e verbali delle riunioni

1. Alla stesura dei verbali provvede la Segreteria tecnico-organizzativa di cui all'art. 3.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

2. Il verbale è approvato nella seduta successiva del Comitato. L'intero verbale o singole parti di esso, possono essere approvati seduta stante nei casi in cui le relative deliberazioni debbano essere immediatamente esecutive.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trasmesso a tutti i componenti in formato elettronico.
4. Il resoconto delle riunioni è pubblicato sul Portale del Sistan e ne è data informazione sulla Intranet dell'Istat.
5. I verbali e le deliberazioni del Comitato sono inviati alle Strutture dirigenziali dell'Istat competenti nelle materie oggetto di discussione.

Art. 10

Consultazione scritta

1. In caso di necessità, o qualora sia previsto da specifiche procedure, il Presidente dell'Istat può avviare la modalità di consultazione scritta con richiesta di parere ai componenti del Comitato, inviata tramite posta elettronica.
2. Nel caso in cui non sia previsto un diverso termine, i componenti devono formulare il proprio parere entro 7 giorni dalla data della richiesta, motivando adeguatamente l'eventuale parere negativo.
3. La procedura è interrotta da eventuali richieste di approfondimento e/o integrazioni anche da parte di uno solo dei componenti ed è riattivata con la comunicazione dell'inserimento dell'ulteriore documentazione.
4. Qualora non pervengano pareri negativi adeguatamente motivati, il parere si intende acquisito alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 2.
5. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato informa i componenti del Comitato delle decisioni assunte.

Art. 11

Modalità di svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Comitato si svolgono di norma in presenza, presso la sede centrale dell'Istat.
2. Il Presidente dell'Istat può indire la riunione del Comitato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

3. Per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni per le quali è prevista la possibilità che uno, più o tutti i componenti partecipino in modalità videoconferenza.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) eventuale scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) eventuale approvazione contestuale del verbale.
5. Per le modalità di convocazione e per la validità delle sedute si applicano le regole relative alla modalità ordinaria previste dagli articoli 5, 7, 8 e 9.
6. I verbali della riunione telematica sono approvati e comunicati secondo la modalità di cui all’art. 9 del presente atto.

Art. 12

Approvazione di direttive ed atti di indirizzo

1. Gli Uffici dell’Istat, competenti in materia di regolamentazione e di coordinamento del Sistan, sottopongono al Comstat lo schema di direttive da applicarsi nei confronti degli Uffici di statistica delle amministrazioni centrali, nonché lo schema degli atti di indirizzo da attuarsi nei confronti degli altri Uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale, nelle materie previste dall’art. 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Gli atti sono approvati con deliberazione dal Comitato, convocato secondo la procedura di cui all’art. 5 del presente atto, quando sia stato conseguito un numero di voti pari alla metà più uno di tutti i componenti partecipanti.

Art. 13

Approvazione del Programma statistico nazionale

1. Il Comitato delibera, su proposta del Presidente dell’Istat, il Programma statistico nazionale, gli aggiornamenti annuali e tutti gli atti di esecuzione e le iniziative per l’attuazione del medesimo Programma.
2. Il Programma statistico nazionale è approvato con deliberazione dal Comitato, convocato secondo la procedura di cui all’art. 5 del presente atto, quando sia stato conseguito un numero di voti pari alla metà più uno di tutti i componenti partecipanti.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

Art. 14

Richiesta di inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica di Enti ed Organismi pubblici e di soggetti privati

1. Il Comitato è sentito dal Presidente dell'Istat in merito alle richieste di inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica di Enti ed Organismi pubblici, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di soggetti privati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152.
2. L'Ufficio dell'Istat, competente in materia di coordinamento del Sistan, acquisisce dagli Enti richiedenti la documentazione utile per lo svolgimento della relativa istruttoria e la trasmette, tramite posta elettronica, alla Segreteria del Comitato unitamente ad una nota istruttoria sulla posizione del richiedente, contenente ogni elemento utile per le valutazioni di ammissibilità o meno dell'istanza.
3. L'inserimento o il rigetto della richiesta è approvato dal Comitato con deliberazione.
4. La deliberazione di accoglimento dell'istanza è trasmessa, con posta elettronica certificata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica per l'adozione dei successivi atti di competenza.
5. Nel caso di rigetto dell'istanza, l'Ufficio competente dell'Istat trasmette all'Ente richiedente, con posta elettronica ordinaria e con posta elettronica certificata, una nota contenente le ragioni di inammissibilità della richiesta.

Art. 15

Designazione del Responsabile e modifiche organizzative degli Uffici di Statistica di Enti ed Amministrazioni pubbliche e di soggetti privati

1. In occasione della prima seduta utile, il Comitato è informato dall'Ufficio competente in materia di coordinamento del Sistan, in ordine alle eventuali variazioni organizzative degli uffici di statistica e alle nuove nomine dei Responsabili degli Uffici di statistica di Enti locali di grandi dimensioni e di Enti ed Amministrazioni di particolare rilevanza istituzionale.
2. Nelle ipotesi di riorganizzazione dell'ufficio di statistica di Enti ed Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e di soggetti privati, qualora le modifiche intervenute richiedano una nuova valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni normative o una nota di indirizzo in ordine all'organizzazione stessa degli uffici, l'Ufficio competente in materia di coordinamento del Sistan trasmette alla Segreteria del Comitato una nota istruttoria con la documentazione pervenuta dall'Ente richiedente, da sottoporre al Comitato nella prima seduta utile.
3. In tale caso, si applica la procedura di cui all'art. 5 del presente atto.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021

Art. 16

Riconoscimento enti di ricerca

1. Al Comitato sono sottoposte le valutazioni delle domande di riconoscimento degli enti di ricerca, presentate all'Istat e agli Enti Sistan, ai sensi della direttiva Comstat n. 11/2018 del 7 novembre 2018.
2. Il Comitato esamina la documentazione e procede all'eventuale approvazione secondo la procedura scritta prevista dall'art. 10 del presente atto.

Art. 17

Entrata in vigore, modificazioni e abrogazioni

1. Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat e sul Portale del Sistan. Entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione e rimane vigente fino a successiva modificazione o abrogazione.

(*) Allegato alla deliberazione Comstat del 20 luglio 2021